

#### **TRA**

**COMUNE DI BORGO VAL DI TARO**, Viale [], Cod. Fisc. N. [] in persona del legale rappresentante [], domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale, in seguito denominato **"Comune"** 

#### E

**BORGOTARO WIND S.R.L.**, corrente in Bolzano, Piazza del Grano 3, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bolzano con R.E.A. [], Cod. Fisc. e P.IVA [], in persona del legale rappresentante Sig. Ernst Gostner, nato a Bolzano (BZ), il 05/01/1962, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale, in seguito denominata "**BW**" o la "Società", (insieme le "**Parti**"),

# Premesso che:

- 1. con Determina Dirigenziale n. [] del [] ARPAE SAC PR ha autorizzato la Società alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto eolico di cui all'oggetto, costituito da n. 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 MW;
- 2. con Determina di Giunta Regionale n. [] del [] la Regione Emilia Romagna ha di adottato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018, il Provvedimento Autorizzatorio Unico recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del "Progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico presso il Monte Croce di Ferro, nel comune di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma", proposto da Società Borgotaro Wind Srl, di cui all'oggetto, costituito da n. 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 MW;
- 3. i lavori di scavo in attraversamento e percorrenza in occupazione stradale per posa di "linea elettrica di media tensione" nel comune di Borgo Val di Taro (PR) lungo la strada comunale per le Loc. Grifola e Vighini fanno parte delle opere previste per la costruzione dell'impianto eolico autorizzato con D.D. n. [] di cui al precedente punto 1.;
- 4. con nota prot. n. [] del [] il Comune ha trasmesso la determina di concessione n. [] per occupazione suolo pubblico ai fini della realizzazione sulla strada comunale per le Loc. Grifola e Vighini di lavori di scavo in attraversamento per posa cavidotto interrato MT30KV;
- 5. nel rispetto di quanto previsto dalla concessione, la Società ha provveduto al pagamento della somma dovuta per l'occupazione temporanea di suolo e ha trasmesso al Comune, con comunicazione proprio prot. n. [], assunta a quello del Comune, al n. [] del [], la fideiussione assicurativa rilasciata a garanzia dei lavori di posa della linea elettrica di media tensione interferente con la strada comunale per le Loc. Grifola e Vighini;
- 6. la realizzazione dell'intervento di costruzione dell'impianto eolico, prevede il transito di Trasporti Eccezionali per il trasporto di strutture e materiali lungo il tracciato della strada comunale per le Loc. Grifola e Vighini;
- 7. BW ha già provveduto ad incaricare le società proprietarie degli impianti al servizio delle linee elettriche e telefoniche (in particolare E-distribuzione Spa e Telecom Italia Spa) per risolvere le interferenze costituite dalla presenza delle linee aeree che sorvolano il

tracciato della strada comunale per le Loc. Grifola e Vighini che dovrà essere percorso dai mezzi di trasporto eccezionali;

- 8. per consentire il transito di tali trasporti eccezionali, si rende anche necessario eseguire alcuni interventi di allargamento stradale, in particolare nel tratto compreso tra il bivio con la SP20 del Passo del Brattello, i quali verranno eseguiti da BW con assunzione totale di ogni onere a proprio carico;
- 9. sulla base della documentazione progettuale trasmessa, le Parti hanno svolto un sopralluogo congiunto, in data [], sul tratto di viabilità interessata della strada comunale per le Loc. Grifola e Vighini, durante il quale sono stati verificati da parte dei tecnici del Comune tutti gli interventi temporanei e definitivi di adeguamento della viabilità esistente della strada comunale, dal bivio con la SP20 del Passo del Brattello alla Loc. Vighini, che dovranno essere eseguiti. Le risultanze del sopralluogo sono trasfuse nel disciplinare tecnico allegato alla presente sotto la lettera B;
- 10. oltre alle interferenze di cui sopra, la strada, a causa del transito dei mezzi eccezionali e dell'aumento dei mezzi d'opera, sarà sottoposta a maggiore usura e, ultimati i lavori, sarà necessario intervenire con lavori di consolidamento e ripresa della pavimentazione.

Tutto ciò premesso e fermo restando quanto autorizzato nella concessione agli scavi per la posa dell'elettrodotto sopra richiamata

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### <u>Articolo 1 - Premesse</u>

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

### Articolo 2 - Oggetto

Accordo tra BW ed il Comune per la realizzazione di opere di viabilità connesse alle attività relative alla realizzazione dell'impianto eolico nel comune di Borgo Val di Taro.

### Articolo 3 – Interventi da realizzare

BW, oltre a realizzare la posa della condotta interrata di cui alla concessione D.D. [], con la presente Convenzione è autorizzata ad eseguire ogni intervento di allargamento della sede stradale, taglio/sfrondamento delle alberature, modifica di alcuni servizi esistenti lungo la strada comunale per le Loc. Grifola e Vighini, che si rendesse necessario al fine di consentire il transito dei trasporti eccezionali che prevedono l'interessamento delle strade in gestione del Comune a partire dal bivio con la SP20 del Passo del Brattello, nel rispetto della documentazione progettuale e del disciplinare tecnico redatto dal Comune parimenti qui allegati sotto la lettera A e B.

# Articolo 4 - Impegni assunti da BW

### BW si impegna:

- al termine dei lavori a consegnare al Comune, senza corrispettivo alcuno, tutte le opere definitive realizzate su proprietà comunale per allargamenti, svincoli ed immissioni relativamente alle interferenze con la strada comunale di cui alla documentazione progettuale allegata sotto la lettera A;
- al termine dei lavori, a discrezione del Comune, a trasferire con rogito notarile allo stesso, dietro semplice richiesta del medesimo e con corrispettivo sin da ora convenuto in euro [\*],00 (\*/00), tutte o parte delle opere definitive realizzate su aree espropriate per allargamenti,

svincoli ed immissioni relativamente alle interferenze con la strada comunale di cui alla lettera A (ad esempio tutte le opere definitive realizzate su proprietà privata espropriata del by-pass stradale in Loc. Grifola);

- a provvedere, a proprie spese e senza alcun addebito nei confronti del Comune a riparare i danneggiamenti causati all'infrastruttura stradale dall'intenso traffico dei mezzi pesanti sulla strada comunale per le Loc. Grifola e Vighini, come comunicato da BW tramite cronoprogramma e relativa stima del traffico inviata agli uffici preposti; a tal proposito, BW si impegna a consegnare al Comune una fideiussione assicurativa di importo pari a euro [\*],00 (\*/00) che dovrà essere restituita al termine dei lavori di costruzione;
- a provvedere, a proprie spese e senza alcun addebito nei confronti del Comune, a seguito di movimenti franosi, anche causati da eventi calamitosi, dei tratti di strada interessati dagli impianti oggetto della presente convenzione, allo spostamento o alla modifica degli stessi, qualora emergesse la necessità da parte del Comune di eseguire interventi di riqualifica, ricostruzione e/o ripristino della carreggiata stradale, sue pertinenze e dei reticoli scolanti; il Comune si impegna in tal caso a dare congruo preavviso alla Società degli interventi necessari e a fornirne il progetto;
- ad assumere la responsabilità esclusiva per i danni a persone, animali o cose (strade comunali escluse), derivanti, direttamente o indirettamente, dallo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione e del provvedimento di concessione richiamato in premessa, anche se eseguite mediante affidamento a terzi sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo. II concessionario assume la suddetta responsabilità anche nei confronti del Comune stesso; la responsabilità rimarrà in carico al Concessionario anche dopo l'ultimazione dei lavori fino alla cessazione della validità della presente Convenzione;
- a stipulare con primaria compagnia assicuratrice idonea polizza RCT, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro con sotto limite per persona di € 2.500.000,00.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dalla Società o da persone di cui sia tenuta a rispondere per tutte le attività previste nella convenzione. Il Comune rientra nel novero dei terzi.

### Articolo 5 - Impegni assunti dal Comune

#### Il Comune si impegna:

- ad eseguire, attraverso le risorse interne, e/o collaborazioni professionali esterne, un completo, efficace e tempestivo confronto durante le varie attività di cantierizzazione, al fine di risolvere celermente ogni problematica che via via dovesse insorgere, ivi compreso il rilascio di ulteriori eventuali provvedimenti, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e/o quant'altro richiesto da BW, di competenza del Servizio Viabilità. In particolare, l'autorizzazione per il transito dei trasporti eccezionali verrà rilasciata attraverso la procedura ONLINE del Comune riducendo al minimo i tempi di emissione;
- a vigilare, a mezzo dei propri dipendenti, sul rispetto da parte di BW della presente convenzione e ad eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli ed ispezioni sull'esecuzione degli interventi. Qualora venissero riscontrate eventuali inadempienze o mancanze, provvederà a contestarle tempestivamente a BW all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito dalla Società, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione delle stesse, salvo che la gravità della situazione non richieda un termine inferiore;
- ad effettuare, mediante il proprio personale tecnico del Servizio Viabilità, il collaudo delle opere di allargamento e di occupazione della sede stradale entro dieci giorni solari dalla

comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata da BW. Tali opere potranno essere utilizzate definitivamente solo dopo l'esito positivo del predetto collaudo che è limitato alla verifica della corrispondenza tra le prescrizioni del presente atto e la realizzazione effettiva delle opere. Resta inteso che, anche successivamente al termine del collaudo BW dovrà intervenire, a proprie cure e spese, per ripristinare eventuali cedimenti/assestamenti del piano viabile realizzato.

### Articolo 6 - Validità e durata

La presente convenzione sarà valida ed efficace fino a quando la Società non avrà rimosso tutti gli interventi temporanei di adeguamento della strada comunale di cui il Comune non abbia richiesto la consegna, come previsto all'art.4, 1° comma ed abbia versato nelle casse comunali l'intera somma prevista all'art.4, 2° comma e comunque non oltre due anni dalla data della sua sottoscrizione.

La presente convenzione potrà subire modificazioni e integrazioni, anche su richiesta della Società, in relazione alle mutate e motivate esigenze, previa condivisione di entrambe le Parti e mediante specifico provvedimento del Comune.

## <u>Articolo 7 - Controversie</u>

Comune e BW stabiliscono che le eventuali controversie riguardanti la presente convenzione, non definite con accordo bonario, siano devolute alla decisione del giudice ordinario. Le Parti si danno reciproco atto che il Foro competente è quello di Parma.

#### <u>Articolo 8 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici</u>

Il contraente dichiara di essere a conoscenza che il rapporto di cui alla presente convenzione si risolverà di diritto ed in forza di apposita comunicazione dell'Ente, nell'ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo Val di Taro, approvato con atto [].

# <u>Articolo 9 – Trattamento dati personali</u>

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dal Regolamento UE sulla privacy n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

### Articolo 10 - Spese di registrazione e bollo

Le parti concordano che l'imposta di bollo a cui il presente atto è soggetto, sia completamente a carico di BW.

La presente scrittura privata non autenticata, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 4 della tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Fanno parte della presente Convenzione nº [] elaborati del progetto preliminare (All. A) e Prescrizioni Tecniche (All. B)

Allegati A e B

Data,	-	
Firma		
Per COMUNE DI BORGO VAL DI TARO		
Per BORGOTARO WIND SRL		